
ORDINANZA MUNICIPALE IN CASO DI NEVICATE O GELO

Il Municipio di Muralto,

richiamato l'art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili;

ordina:

Art.1 Circolazione durante i mesi invernali

Il Comune provvede, nel limite del possibile, all'adozione delle misure atte ad evitare i pericoli derivanti dalla caduta di neve e formazione di ghiaccio sul campo stradale e marciapiedi (spargimento di prodotti che impediscono la formazione di ghiaccio (sale-ghiaietto), segnalazioni, ecc.).

Gli utenti della strada e i pedoni devono prestare particolare attenzione ai pericoli derivanti da questi fattori atmosferici che spesso volte si manifestano in modo repentino anche su tratti di strada e marciapiedi non soggetti o meno soggetti al gelo o alla neve.

Gli utenti sono parimenti avvertiti che il Comune non può di principio essere tenuto responsabile dei danni derivanti dallo slittamento su strade e marciapiedi ghiacciati o coperti di neve.

In caso di nevicata eccezionali e persistenti per le quali risultano difficoltose le operazioni di sgombero con i mezzi a disposizione, sussiste la possibilità di interventi limitati che potrebbero generare dei ritardi.

Art.2 Disposizioni per gli utenti della strada

Durante le nevicata o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o nei posteggi pubblici.

Gli agenti della polizia e gli addetti al servizio sgombero neve provvedono alla rimozione dei veicoli che non vengono tempestivamente tolti dalle strade pubbliche.

I detentori rispettivamente i conducenti saranno tenuti responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti nell'esecuzione del servizio di sgombero della neve, come pure delle spese per la rimozione dei veicoli.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.

Art.3 Circolazione di veicoli carichi di materiale bagnante durante la stagione invernale

Durante il periodo invernale è severamente vietato circolare sulle strade con veicoli carichi di materiale bagnante (p.es. sabbia, ghiaia, ecc.).

La carreggiata-marciapiede che fosse occasionalmente bagnata deve essere immediatamente segnalata agli altri utenti e pulita a cura dell'autore, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio a sue spese, riservata la procedura di contravvenzione.

Art.4 Disposizioni per i proprietari di stabili

I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.

I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.

Durante le operazioni di sgombero neve da parte degli addetti comunali, la stessa viene di regola accumulata tra la strada e il marciapiede. Tutti gli accessi ai sedimi privati sono di competenza dei singoli proprietari dei fondi. Gli operai comunali non possono essere coinvolti nello sgombero di neve per gli accessi privati.

E' vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.

E' vietato l'impiego di acqua che defluisce da proprietà private su area pubblica per evitare la formazione di ghiaccio sul campo viabile.

La carreggiata-marciapiede che fosse occasionalmente bagnata deve essere immediatamente segnalata agli altri utenti e pulita a cura dell'autore, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio a sue spese, riservata la procedura di contravvenzione.

Le cinte, i cancelli e altre strutture private a bordo strada dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.

Art.5 Sanzioni

Ogni violazione della citata ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Art.6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall' art. 192 LOC.

Contro l'ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo art. 208 LOC.

Art.7 Disposizioni finali

La presente Ordinanza annulla e sostituisce l'Ordinanza municipale (ris. mun. 598/2006)

IL MUNICIPIO DI MURALTO

- Approvata con risoluzione municipale no. 538/2018 del 17 settembre 2018
- La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC e 44 RALOC per un periodo di 30 giorni dal 24 Settembre al 23 ottobre 2018